



REGOLAMENTO SUI BENI AMMINISTRATIVI

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

Le basi legali del presente regolamento sono gli articoli 107, 176, 177 e 186 della Legge organica comunale, da 50 a 53 e 60 del Regolamento comunale e 99b della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

Art. 2 Disciplinamento

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende ad esclusione del Centro sportivo e attrezzature ricreativo-balneare che è disciplinato da uno specifico regolamento.

Art. 3 Definizione

¹Fanno parte dei beni amministrativi, ai sensi dell'art. 2, tutte le proprietà comunali non definite nel piano contabile quali beni patrimoniali.

²La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi sono decise in conformità della LOC.

Art. 4 Amministrazione

¹L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

²Il Municipio o i suoi servizi per delega in base allo specifico regolamento, rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

CAPITOLO II UTILIZZAZIONE

Art. 5 Uso comune

¹Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.

²Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'Autorità.

Art. 6 Uso speciale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Art. 7 Autorizzazione

¹E' soggetto ad autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi.

²E' tale in particolare: il deposito temporaneo di materiale e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa temporanea di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia e di evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli o solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade; la posa temporanea di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli; l'esposizione temporanea di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.



Art. 8 Concessione

¹E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

²E' tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie; l'esposizione durevole prolungata di tavolini, bancarelle, prefabbricati e simili per l'esercizio di commerci.

Art. 9 Condizioni

¹Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²Ai fini della decisione il Municipio deve valutare l'entità di quanto richiesto ed in particolare che l'utilizzazione del bene sia secondo la sua destinazione.

³L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

⁴L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire danni ai beni amministrativi o a terzi.

⁵Il Municipio può inoltre concedere, a condizioni da stabilire di caso in caso, l'uso speciale per determinate attività commerciali ad una persona o ad una cerchia limitata di persone. In questo caso si procederà per pubblico concorso.

Art. 10 Durata

¹Le autorizzazioni hanno una durata massima di cinque anni e le concessioni di venticinque anni. È riservata la facoltà del Legislativo di concedere autorizzazioni o concessioni di durata superiore, se le circostanze e la natura stessa delle opere o delle attività dell'istante lo richiedono.

²Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

³Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese fatte nel suo interesse.

Art. 11 Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti, sottoposti alla legislazione edilizia, sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il Municipio o i suoi servizi espressamente delegati in base allo specifico regolamento, decidono previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 12 Trasferimento a terzi

¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.

²Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, rifiutata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.

³Le autorizzazioni e le concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 13 Revoca

¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

³La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta il pagamento di un'equa indennità da parte del concedente al concessionario, salvo contraria disposizione dell'atto di concessione.

⁴Sono riservate le disposizioni contenute nell'atto di concessione.



Art. 14 Responsabilità

¹Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

²Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

CAPITOLO III TASSE

Art. 15 Ammontare

¹Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, tende, ecc., fino a fr. 150.-- il mq, una sola volta;
- b) balconi fino a fr. 300.-- il mq una sola volta;
- c) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto o d'altro genere, fino a fr. 30.-- il ml una sola volta (per lunghezze inferiori viene applicata la tariffa minima relativa ad 1 ml), oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni cagionati durante l'esecuzione dei lavori;
- d) impianti e opere accessorie:

pozzetti e camere	fr. 200.-- per unità una sola volta
armadi	fino a fr. 300.-- il ml una sola volta
cabine telefoniche e di trasformazione	fino a fr. 300.-- il mq una sola volta

- e) posa di distributori automatici, fino a fr. 500.-- il mq l'anno per apparecchio, posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a fr. 200.-- annui per ogni mq misurato verticalmente (per superfici inferiori vengono applicate le tariffe minime relative ad 1 mq);
- f) posa di impianti tecnici sui tetti di edifici pubblici (antenne, ripetitori, ecc.) fino a fr. 10'000.-- annui, secondo un principio di commisurazione;
- g) esercizio di commerci durevoli, fino a fr. 500.-- il mq l'anno; occasionali, fino a fr. 50.-- il mq al giorno. Occupazioni a scadenze regolari durante l'anno sono soggette alla tassa sui commerci durevoli;
- h) posteggio di veicoli nei posteggi muniti di barriera automatica o parchimetro fino ad un massimo di fr. 2.-- l'ora;
In via d'ordinanza il Municipio può prevedere delle fasce orarie gratuite; nel rispetto dei massimi previsti, come pure prevedere tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi; inoltre, può stipulare contratti mensili o annuali per i suddetti parcheggi nonché per quelli in zona blu e quelli di altro tipo di proprietà comunale, ritenuto un massimo di fr. 120.-- mensili e 1'440.-- annuali per posto auto;
- i) deposito di materiali, macchinari e benne, fino a fr. 15.-- il mq per mese o frazione di mese; posa di contenitori o simili, fino a 15 mq fr. 350.-- annui per unità, oltre 15 mq fr. 20.- annui, il mq;
- j) lunapark e simili, fino a fr. 5.-- il mq al giorno; circhi, fino a fr. 500.-- al giorno;
- k) occupazione a scopo di cantiere fino a fr. 10.-- il mq per mese o frazione di mese.

La tassa sarà:

- diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi aerei permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare;
- aumentata del 50% dopo sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, in seguito un ulteriore 50% ogni tre mesi;
- occupazione di un posteggio demarcato con limitazione o a pagamento fr. 10.-- per 1 giornata (in caso di durate inferiori viene comunque applicata la tassa giornaliera). Il richiedente è tenuto a comunicare per tempo il periodo di occupazione ai servizi competenti.

Nell'eventualità in cui gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e nel caso in cui si verificasse



la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione;

- l) riunioni nelle diverse sale ubicate negli stabili amministrativi fino a fr. 500.-- al giorno;
- m) utilizzo delle cucine ubicate negli stabili amministrativi, ad esclusione di quella del Centro comunale Protezione Civile di Tesserete trattata al punto o) fino a fr. 500.-- al giorno;
- n) palestra Scuola Elementare, fino a fr. 25. -- l'ora, oppure fino a fr. 500.-- annui moltiplicati per il numero di ore settimanali per le quali è richiesta l'occupazione;
- o) Centro comunale Protezione Civile di Tesserete: utilizzo diurno senza pernottamento, fino a fr. 200.-- per giorno; pernottamento senza pensione fino a fr. 20.-- al giorno per persona, ritenuto un minimo di fr. 50.--. Per l'uso della cucina si richiede un supplemento fino a fr. 5.-- al giorno per persona, ritenuto un minimo di fr. 50.--. Per il solo uso delle stoviglie fino a fr. 2.-- al giorno per persona;
- p) Rifugio di Protezione Civile a Pezzolo: utilizzo diurno senza pernottamento, fino a fr. 100.-- al giorno;

²Le modalità per l'accesso agli stabili (chiavi, pulizia, consegna, ecc.), sono fissate dal Municipio mediante ordinanza;

³Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico;

⁴Per casi di poca importanza, la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 16 Commisurazione

¹Nel determinare le singole tasse, il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Le tasse sono calcolate a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 17 Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Art. 18 Esenzione

Sono esenti da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali, quali riunioni di partiti politici, processioni o cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini;
- b) per tutto quanto non contemplato il Municipio può decidere valutando caso per caso l'esenzione.

Art. 19 Restituzione

¹Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione è revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia non dà diritto al rimborso.

³La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

CAPITOLO IV CONTRAVVENZIONI E MULTE

Art. 20 Contravvenzioni e multe

- 1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa, fino a fr. 10'000.--
- 2. La procedura è stabilita dagli art. 145 - 150 LOC, rispettivamente dall'art. 60 del Regolamento comunale.



CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

Art. 21 Abrogazione

¹Le concessioni e le autorizzazioni esistenti, sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

²Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, terminano dopo tre anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore finiscono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22 Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente indicato in questo Regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento comunale, della LOC e delle relative norme di applicazione.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 6 del 22 maggio 2017.

Per il Consiglio comunale

Oscar Croci, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Monica Lepori e Nicola Foletti, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di Legge, articoli 75 e 187 LOC a partire dal 24 maggio 2017.

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione no. 229-RE-14310 del 17 luglio 2017.